

DPR 22 ottobre 2001, n. 462

Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici ed impianti elettrici pericolosi (pubblicato sulla G.U. dell'8 gennaio 2002, n.6).

Indicazioni operative sull'applicazione del Regolamento alla luce delle novità introdotte dal

Decreto 22 gennaio 2008 n°37 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 coordinato con il D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 - Testo Unico sulla Sicurezza negli Ambienti di Lavoro.

Coordinamento tecnico

Unità Operative Impiantistiche Antinfortunistiche in ambiente di vita e di lavoro

Anno 2018

Gruppo Lavoro Impianti Elettrici

Assirelli Giovanni Azienda USL di Romagna - Servizio Impiantistico Antinfortunistico

Bertarelli Andrea Azienda USL di Ferrara - Servizio Impiantistico Antinfortunistico

Cucchi Alberto Azienda USL di Reggio Emilia - Servizio Impiantistico Antinfortunistico

Gasperoni Mirco Azienda USL di Romagna - Servizio Impiantistico Antinfortunistico

Graziani Orlando Azienda USL di Romagna - Servizio Impiantistico Antinfortunistico

Monari Marco (coord del gruppo) Azienda USL di Bologna - Servizio Impiantistico Antinfortunistico

Muccinelli Mauro Azienda USL di Romagna - Servizio Impiantistico Antinfortunistico

Pesci Flavio Azienda USL di Parma - Servizio Impiantistico Antinfortunistico

Pettenati Alessandro Azienda USL di Modena - Servizio Impiantistico Antinfortunistico

Porcari Enrico Azienda USL di Piacenza - Servizio Impiantistico Antinfortunistico

DPR 22 ottobre 2001, n. 462¹ - Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici ed impianti elettrici pericolosi (pubblicato sulla G.U. dell' 8 gennaio 2002 n.6).

Indicazioni operative sull'applicazione del Regolamento

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 – Ambito di applicazione

Comma 1 - "Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle installazioni e ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro". Questi ultimi sono da intendersi come tutti quelli nell'ambito dei quali si svolgono "le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati", sia privati sia pubblici (art. 3 D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81² Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, di seguito indicato come D.Lgs. 81/08).

A maggior chiarimento si richiama il documento INAIL³ del 22/5/2015, in cui al lavoratore subordinato sono equiparati:

- il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto della società o dell'ente stesso;
- l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549 e seguenti, del codice civile;
- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n°196 e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi Regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione;
- i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della protezione civile;
- il lavoratore di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n°468 e successive modificazioni.

Pertanto, le disposizioni previste dal DPR 462/01 non si applicano ai lavoratori autonomi e alle imprese familiari di cui all'art. 21 D.Lgs.81/2008.

Si ritiene utile ricordare che si configura come impresa familiare (rif. art. 21 D.Lgs81/2008) l'attività economica alla quale collaborano, in modo continuativo, il coniuge, i parenti entro il terzo

¹ DPR 22 ottobre 2001, n. 462 - Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. (GU Serie Generale n.6 del 8-1-2002) – Allegato 5.

² D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro – Articolo 3 – allegato 6.

³ INAIL – Settore Ricerca, Certificazione e Verifica – Dipartimento Certificazione e Conformità dei Prodotti e Impianti, DPR 462/01 – Guida tecnica alla prima verifica degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e impianti di messa a terra, Aprile 2012.

grado e gli affini entro il secondo, qualora non sia configurabile un diverso rapporto (società di fatto, rapporto di lavoro subordinato, ecc).

Gli adempimenti previsti dal DPR 462/01 risultano attribuiti in capo al datore di lavoro ovvero, fermo restando quanto stabilito dal DLgs 30 Marzo 2001 n° 165 per le pubbliche amministrazioni, al soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, al soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa⁴, salvo eventuali deleghe ai sensi dell'art. 16 D.Lgs.81/2008.

Per impianto di protezione contro le scariche atmosferiche si intende l'insieme di impianti o dispositivi atti a prevenire incidenti o infortuni dovuti a scariche atmosferiche dirette o indirette.

Per impianto di messa a terra si deve intendere l'insieme dei dispersori, conduttori di terra, conduttori equipotenziali, collettore di terra e conduttori di protezione destinati a realizzare la messa a terra di protezione; ai fini del DPR 462/01 si intendono facenti parte dell'impianto di terra anche i segnalatori di primo guasto ed i dispositivi di protezione dalle sovra correnti e dalle correnti di dispersione predisposti per assicurare la protezione dai contatti indiretti.⁵

Per impianti elettrici ubicati in luoghi con pericolo di esplosione si intendono quegli impianti realizzati in luoghi in cui è presente o può crearsi un'atmosfera esplosiva.

Il comma 2 prevede l'emanazione di decreti ministeriali contenenti prescrizioni sull'adeguamento tecnico degli impianti. "In particolare, tali decreti individuano i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti elettrici di messa a terra e gli impianti relativi alle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione."

Nelle more dell'emanazione di tali decreti ministeriali, il quadro normativo di riferimento è il seguente:

- 1. Relativamente a quanto specificato a proposito degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, vige il titolo III capo III art. 84 e 86 del D.Lgs. 81/08⁶. In particolare, tutti gli impianti di protezione relativi a strutture che secondo le norme di buona tecnica risultano "non autoprotette" devono essere denunciati. Nel caso in cui una struttura risulti autoprotetta dalla fulminazione diretta, ma non dalla fulminazione indiretta, dovrà essere denunciato l'impianto di protezione "SPD" solo se riferito al tipo di perdita "rischio 1" (danni alle persone o perdite di vite umane D.Lgs. 81/08 art. 80 lettera F).
- 2. Per gli impianti elettrici di messa a terra vige il titolo III capo III artt. 80, 81 e 86 del D.Lgs. 81/08⁷.
- 3. Gli impianti relativi alle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione sono disciplinati dal titolo III capo III artt. 85 e 86 del D.Lgs. 81/08⁸ e dal titolo XI artt. da 287 a 296 del D.Lgs. 81/08⁹

Capo II

⁵ (ibidem)

^{4 (}ibidem)

 $^{^6}$ D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro – Articoli 84 e 86 – allegato 7.

⁷ D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro – Articoli 80, 81 e 86 allegato 8.

⁸ D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro – Articoli 85 e 86 allegato 9.

⁹ D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro – Articoli da 287 a 296 allegato 10.

Art. 2 – Messa in esercizio e omologazione dell'impianto

Per verifica dell'impianto di terra si deve intendere la verifica del sistema di protezione dai contatti indiretti, realizzato mediante interruzione automatica del circuito, secondo quanto definito dalla legislazione vigente in materia. ¹⁰

Per verifica dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche si deve intendere la verifica del sistema di protezione dalla fulminazione diretta e indiretta.¹¹

Il comma 1 prevede che la messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche possa essere effettuata solo <u>dopo</u> la verifica eseguita dall'installatore degli impianti stessi, il quale rilascia la dichiarazione di conformità alla regola d'arte di cui all'art. 7 D.M. 22/01/08 n. 37¹².

La dichiarazione di conformità equivale, a tutti gli effetti, all'omologazione dell'impianto e, pertanto, con l'entrata in vigore del DPR in esame, non trovano più applicazione le disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale 15 ottobre 1993, n. 519 che attribuiva all'ISPESL (ora INAIL - Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro) l'espletamento delle attività omologative connesse alla messa in esercizio degli impianti in parola e prevedeva l'invio all'Istituto stesso della relativa richiesta da parte delle aziende.

La dichiarazione di conformità sostituisce, inoltre, i modelli A e B allegati al D.M. 12 settembre 1959 che venivano in precedenza redatti dall'azienda.

Gli allegati I e II del D.M. 22/01/08 n. 37 individuano il modello da utilizzare per la dichiarazione di conformità.

Il datore di lavoro deve verificare che essa sia conforme agli allegati I e II, che sia completa degli allegati obbligatori e che sia datata e firmata.

Per gli impianti che non rientrano nel campo di applicazione del D.M. 22/01/08 n. 37 art. 1, (es.: impianti elettrici installati completamente all'esterno, come potrebbe essere un impianto di illuminazione pubblica), deve essere rilasciata dall'installatore una dichiarazione di verifica dell'impianto e di installazione a regola d'arte ai sensi della legge n. 186/68, oppure una dichiarazione di conformità redatta ai sensi degli allegati I e II ai sensi dell'art. 7 D.M. 22/01/08 n. 37.

Nei Comuni singoli o associati in cui sia stato attivato lo Sportello Unico per le Sviluppo Economico (SUAP) il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità (priva dei relativi allegati) allo stesso entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, oppure invia la dichiarazione di conformità, sempre priva dei relativi allegati, all'INAIL e alle Strutture Organizzative¹³ della AUSL (Azienda Unità Sanitaria Locale) competente per territorio e deputate allo svolgimento di tale attività.

L'originale della dichiarazione di conformità va conservato in azienda.

¹⁰ INAIL – Settore Ricerca, Certificazione e Verifica – Dipartimento Certificazione e Conformità dei Prodotti e Impianti, DPR 462/01 – Guida tecnica alla prima verifica degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e impianti di messa a terra, Aprile 2012.
¹¹ (ibidem)

¹² DECRETO - 22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. – Allegato 11.

¹³ UOIA (Unità Operativa Impiantistico-Antinfortunistica) e SIA (Servizio Impiantistico-Antinfortunistico) sulla base delle singole organizzazioni AUSL.

Si riporta in <u>allegato A/1</u> la modulistica unificata per la trasmissione della dichiarazione di conformità (DdC), da parte del datore di lavoro, all'INAIL e alla UOIA/SIA - AUSL competente per territorio (art. 2 e 5 del DPR 462/2001).

Art. 3 – Verifiche a campione

L'INAIL, ricevuta dal datore di lavoro la dichiarazione di conformità (v. precedente art. 2) – e quindi la denuncia di messa in esercizio dell'impianto – provvede a effettuare controlli a campione, per verificarne la effettiva rispondenza alla normativa vigente.

Le risultanze del controllo vengono trasmesse dall'INAIL agli organi di vigilanza dell'AUSL (v. art. 4).

Art. 4 – Verifiche periodiche – Soggetti abilitati

La verifica di un impianto rappresenta quell'insieme di attività con le quali si accerta la rispondenza dell'impianto alle Norme Legislative e tecniche (CEI). L'insieme dell'attività di verifica prevede:

- -presa conoscenza del processo lavorativo dell'azienda
- -presa visione dei luoghi in cui sono realizzati gli impianti
- -presa visione della documentazione inerente agli impianti da verificare
- -realizzazione di misure, prove tecniche e indagini.
- -redazione del verbale di verifica

La verifica dell'impianto deve essere eseguita secondo le indicazioni fornite dalla Norma CEI 0-14 e dalla Norma CEI 64-14.

La periodicità delle verifiche successive è stabilita a intervalli di:

- -cinque anni: per impianti ordinari
- -due anni per:
 - a) cantieri edili
 - b) locali adibiti a uso medico
 - c) luoghi con pericolo di esplosione e ambienti a maggior rischio in caso di incendio

La determinazione della periodicità delle verifiche resta in capo al datore di lavoro.

Per "cantieri edili" si intendono i cantieri individuati dal Titolo IV capo I art. 89 del D.Lgs. 81/08¹⁴ e cioè "qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile". L'elenco dei suddetti è riportato nell'allegato X¹⁵.

Per impianti elettrici nei "locali adibiti ad uso medico" devono intendersi locali destinati a scopi diagnostici terapeutici di sorveglianza e di riabilitazione dei pazienti inclusi i trattamenti estetici gli impianti individuati dalla norma CEI 64-8/7 sez. 710 e i locali all'interno dei luoghi di lavoro.

Per l'individuazione degli ambienti "a maggior rischio in caso d'incendio" ci si deve riferire alla norma CEI 64-8 sez. 751. Si tratta più precisamente degli ambienti che presentano in caso di incendio un rischio maggiore di quello che presentano gli ambienti ordinari.

Il rischio relativo all'incendio dipende dalla probabilità che esso si verifichi e dall'entità del danno conseguente per le persone, per gli animali e per le cose, in base ai seguenti parametri:

¹⁴ D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro – Articolo 89 – allegato 12.

¹⁵ D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro – Titolo X – allegato 13.

- Densità di affollamento;
- Massimo affollamento ipotizzabile;
- Capacità di deflusso o di sfollamento;
- Entità del danno ad animali e/o cose;
- Comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali impiegati nei componenti dell'edificio;
- Presenza di materiali combustibili;
- Tipo di utilizzazione dell'ambiente;
- Situazione organizzativa per quanto riguarda la protezione antincendio (adeguati mezzi di segnalazione ed estinzione incendi, piano di emergenza e sfollamento, addestramento del personale, distanza dal più vicino distaccamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, esistenza di Vigili del Fuoco aziendali, ecc.).

A volte nella stessa attività lavorativa sono presenti ambienti che comportano periodicità diverse per le verifiche periodiche degli impianti installati. In questi casi, considerato che l'effettuazione di verifiche con tempi differenti nella medesima attività lavorativa appare tecnicamente incongruente, si ritiene necessario adottare il seguire il seguente criterio: quando gli ambienti e le attività prevalenti comportano l'effettuazione di verifiche biennali, gli ambienti sono sottoposti a verifica biennale. Nel caso contrario, quando gli impianti da sottoporre a verifica biennale riguardano solamente ambienti o attività secondarie o residue, si dovrà procedere necessariamente con periodicità differenti.

L'impianto va sempre verificato alle suddette scadenze, su iniziativa del datore di lavoro. Quest'ultimo è comunque tenuto "a effettuare regolari manutenzioni dell'impianto", al fine di curarne l'efficienza, effettuando controlli che non sono comunque sostitutivi delle verifiche periodiche come richiamato dall'art. 86 del D.Lgs 81/08.

Il comma 3 dello stesso articolo richiede che l'esito dei controlli venga verbalizzato su apposito registro che si ritiene sufficiente contenga:

- Data dell'esecuzione del controllo e relativa periodicità;
- Nome e qualifica dell'esecutore;
- Strumenti utilizzati;
- Tipologia dei controlli realizzati;
- Norme e guide CEI di riferimento.

Il datore di lavoro può richiedere l'effettuazione delle verifiche periodiche alla UOIA/SSIA – AUSL competente per territorio, utilizzando il modello allegato B. In alternativa, esse devono essere richieste dal datore di lavoro agli "organismi individuati dal Ministero dello Sviluppo Economico:

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con una nota del 27 giugno 2002, precisa che l'Organismo Autorizzato non può stabilire rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con chi svolge attività di consulenza, progettazione, installazione o manutenzione, indipendentemente dal fatto che si tratti dell'impianto oggetto della verifica o di altri consimili. Gli unici soggetti tra i quali si instaura il rapporto conseguente agli obblighi di verifica sono il datore di lavoro e l'Organismo di verifica autorizzato. ¹⁶

A maggior chiarimento circa i vincoli posti agli Organismi di verifica autorizzati, lo stesso Ministero delle Sviluppo Economico nell'aprile 2003 ha emesso una Circolare esplicativa ai fini del miglioramento della loro attività di vigilanza¹⁷.

¹⁶ Ministero delle Sviluppo Economico – DGSPC – Ispettorato Tecnico – Oggetto: DPR 462/2001 Quesiti - Prot.n°781191 del 5/6/2002.

¹⁷ Ministero delle Sviluppo Economico – Circolare nº 826303 del 18 aprile 2003 - Principi organizzativi per gli organismi abilitati ai sensi del DPR 462/01 al fine del miglioramento dell'azione di vigilanza.

Le ulteriori disposizioni impongono che i verbali di verifica siano redatti dal soggetto verificatore e rilasciati al datore di lavoro, il quale li conserva e li esibisce, a richiesta, all'Organo di vigilanza. Stabiliscono inoltre che gli oneri economici per le verifiche siano a carico del datore di lavoro. Per le operazioni di verifica, i datori di lavoro devono mettere a disposizione dei tecnici incaricati della stessa il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto, e i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione (art. 5 della Guida all'applicazione del DPR 462/01 – CEI 0-14). Tale personale deve essere avvertito o esperto e idoneo al lavoro sotto tensione (art. 82 D.Lgs. n. 81/08)

Relativamente alla documentazione da presentare al personale tecnico che esegue la verifica, come indicato nelle Guide CEI 64-14 e CEI 0-2, la stessa comprende:

- Eventuali verbali precedenti
- Dichiarazione di Conformità e allegati
- Planimetria/e dell'impianto elettrico con indicazione dell'impianto di terra e dei componenti elettrici principali (gruppo di misura, cabine di trasformazione, quadri elettrici di distribuzione, pulsanti di sgancio, ecc....)
- Schemi elettrici con indicazione delle caratteristiche delle linee elettriche e dei dispositivi di protezione
- Schemi elettrici e/ manuali di eventuali diversi sistemi (impianti di produzione, impianti di emergenza, sistemi IT-M per Locali ad uso Medico, ecc.....)
- Registro dei controlli D.Lgs. 81-08 (contenente il registro delle verifiche periodiche per Locali ad uso Medico)

Capo III

Impianti in luoghi con pericolo di esplosione

<u>Art. 5 – Messa in esercizio e omologazione</u>

La procedura prevista per la messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione ricalca, per molti aspetti, quella individuata per gli impianti elettrici di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche. Pertanto nei Comuni singoli o associati in cui sia stato attivato lo SUAP il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità allo stesso entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, oppure invia la dichiarazione di conformità alla UOIA/SSIA della AUSL competente per territorio.

L'invio della dichiarazione di conformità - corredata dalla documentazione elencata nell'Allegato B - va effettuato utilizzando il modulo di cui all'allegato A/2.

L'omologazione degli impianti, obbligatoria successivamente alla messa in esercizio, è affidata alla UOIA dell'AUSL_e consiste nell'effettuazione della prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.

Le spese per l'effettuazione delle verifiche sono a carico del datore di lavoro, secondo tariffe determinate a livello regionale.

Art. 6 – Verifiche periodiche – Soggetti abilitati

Come per gli impianti di messa a terra, il datore di lavoro deve provvedere all'effettuazione di una regolare manutenzione degli impianti e richiedere <u>ogni due anni</u> - trattandosi di impianti installati nei luoghi con pericolo di esplosione - la verifica degli impianti stessi alla UOIA/SSIA della AUSL o, in alternativa, agli organismi individuati dal Ministero delle Sviluppo Economico.

In merito agli ulteriori aspetti (modalità di richiesta della visita periodica, rilascio del verbale e oneri) si fa rinvio alle indicazioni relative al precedente art. 4.

Capo IV

Disposizioni comuni ai capi precedenti

Art. 7 – Verifiche straordinarie

Le eventuali verifiche straordinarie di tutti gli impianti sono effettuate dagli stessi soggetti abilitati alle normali verifiche e avvengono in occasione di:

- a) esito negativo della verifica periodica;
- b) modifica sostanziale dell'impianto;
- c) richiesta del datore di lavoro.

Nel caso a) E' opportuno che la verifica straordinaria sia eseguita dal soggetto che ha effettuato la verifica periodica

Nel caso b) la consulta regionale UOIA/SSIA – ISPESL (ora INAIL) ha definito che cosa si intende per modifica sostanziale negli impianti di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche e negli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.

Per modifiche/trasformazioni sostanziali di un impianto, si devono intendere gli interventi che comportano le modifiche sotto indicate:

a) Impianti di terra

- 1) Modifica del sistema elettrico dell'impianto utilizzatore, limitatamente al passaggio da sistema "TT" a sistema "TN" o "IT", oppure introduzione di sistemi di III categoria.
- 2) Modifica della destinazione d'uso dei locali, relativamente all'attività prevalente e limitatamente ai seguenti casi:
- Impianti elettrici in locali adibiti ad uso medico;
- *Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione;*
- Impianti elettrici in ambienti a maggior rischio in caso d'incendio
- b) Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
- 1) Aumento di livello di protezione.
- c) Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione

- 1) Ampliamento significativo dell'impianto di processo (introduzione di una nuova unità produttiva);
- 2) Variazione di processo che comporti modifiche nell'impianto elettrico, ad esempio:
 - 2a) modifica della qualifica di una zona (da zona 1 o 2 a zona 0 e da zona 2 a zona 1 e analogamente da zona 21 o 22 a zona 20 e da zona 22 a zona 21);
 - 2b) introduzione di sostanza del gruppo II C (idrogeno, acetilene, solfuro di carbonio, ecc.) che determini zone con pericolo di esplosione (zone 0-1), con conseguente necessità di adeguamento dell'impianto elettrico;
 - 2c) introduzione di sostanza con classe di temperatura più elevata, che determini zone con pericolo di esplosione (come 0-1 o 20-21), con conseguente necessità di adeguamento dell'impianto elettrico;
 - 2d) estensione di una zona esistente $(0-1\ o-20-21)$, che comporti adeguamento dell'impianto elettrico.

Art. 8 – Variazioni relative agli impianti

Nel caso di cessazione dell'esercizio, di modifiche di natura sostanziale e, comunque, comportanti variazioni globalmente significative (preponderanti) degli impianti, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione tempestiva all'INAIL e all'AUSL.

Per gli impianti di messa a terra e dei dispositivi contro le scariche atmosferiche, la comunicazione verrà indirizzata all'INAIL e all'AUSL competenti per territorio, mentre per gli impianti nei luoghi con pericolo di esplosione tale comunicazione sarà inviata solo all'AUSL.

Capo V

Disposizioni transitorie e finale

Art. 9 – Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro¹⁸ viene abrogato il D.P.R. 547/55 che prevedeva, per gli impianti di messa a terra e contro le scariche atmosferiche, verifiche periodiche con periodicità biennale (ora generalmente quinquennale, salvo le eccezioni di cui si è detto all'art. 4).

Già in precedenza sono stati abrogati gli artt. 2, 3, 4 del D.M. 12 settembre 1959, concernenti l'individuazione degli Organismi pubblici cui la denuncia degli impianti doveva essere indirizzata da parte del datore di lavoro, nonché gli allegati A, B e C al D.M. stesso, sostituiti dalla dichiarazione di conformità (DiCo) di cui si è fatto cenno in precedenza.

Va segnalato che il DPR 22 ottobre 2001, n. 462 si applica anche ai procedimenti ancora in corso a tale data.

In tale contesto:

¹⁸ D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro

a) Impianti di terra e protezione contro le scariche atmosferiche

- 1- <u>Impianto già verificato dall'ISPESL (a tutt'oggi INAIL) e/o dall'UOIA/SSIA dell'Azienda USL e/o da un organismo abilitato</u>: il datore di lavoro deve richiedere la verifica alla UOIA/SSIA della AUSL o a un organismo abilitato se sono trascorsi almeno due/cinque anni (a seconda della tipologia di attività/impianto) dalla data dell'ultima verifica.
- 2- <u>Impianto regolarmente denunciato al momento della messa in servizio e mai verificato</u>: il datore di lavoro deve richiedere la verifica alla UOIA/SSIA della AUSL o da un organismo abilitato se sono trascorsi almeno due/cinque anni (a seconda della tipologia di attività/impianto) dalla data della denuncia.
- 3- Impianto non denunciato, provvisto di dichiarazione di conformità di nuovo impianto o equivalente 19: il datore di lavoro deve inviare la Dichiarazione di Conformità (DiCo) all'INAIL e all'AUSL, come previsto dall'art. 2, e provvedere a far eseguire la verifica periodica dalla UOIA/SIA della AUSL o da un organismo abilitato se sono trascorsi almeno due/cinque anni (a seconda della tipologia di attività/impianto) dalla data della dichiarazione di conformità, dichiarando che da tale data l'impianto non è stato modificato.
- 4- Impianto non denunciato e privo di dichiarazione di conformità: il datore di lavoro deve inviare all'INAIL e all'AUSL, come previsto dall'art. 2, una dichiarazione di rispondenza (DiRi) redatta ai sensi del DM 37/08²⁰ e provvedere a far eseguire la verifica periodica dalla UOIA/SIA della AUSL o da un organismo abilitato se sono trascorsi almeno due/cinque anni (a seconda della tipologia di attività/impianto) dalla data della dichiarazione di rispondenza (DiRi).

b) Impianti in luoghi con pericolo di esplosione

1) Impianti in luoghi con pericolo di esplosione, non denunciati, è indispensabile provvedere alla loro denuncia secondo le modalità di cui all'art. 5 e alla richiesta di omologazione alla AUSL competente.

Sanzioni

La mancata denuncia dell'impianto elettrico di messa a terra o dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche viola l'art. 2 commi 1 e 2 del DPR462/2001 ed è sanzionata, in forza dell'art. 9 comma 2 del DPR 462/2001, dall'art. 389 del DPR 547/1955, tuttora in vigore in base all'art. 9 comma 2 del DPR 462/2001, come confermato, come orientamento prevalente²¹, da varie sentenze di Cassazione successive all'entrata in vigore del D.Lgs.81/2008

La mancata effettuazione delle verifiche periodiche dell'impianto elettrico di messa a terra, e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, viola l'art. 4 del DPR 462/01 ed è sanzionata dall'art. 389 del DPR 547/1955, tuttora in vigore in base sempre all'art. 9 comma 2 del DPR 462/2001.

Per quanto riguarda gli impianti elettrici installarti in luoghi con pericolo di esplosione la mancata denuncia e la mancata effettuazione delle verifiche biennali configurano violazione all'art. 296 del D.Lgs 81-08 e sono sanzionate dall'art. 297 sempre del D.Lgs. n. 81-08.

¹⁹ Il punto 2.4.6.1 della guida CEI 0-14 ritiene idonea, prima dell'entrata in vigore del DM 37/08, una Dichiarazione di Conformità rilasciata a seguito di adeguamenti o modifiche sostanziali dell'impianto.

²⁰ Per gli impianti realizzati prima del 27/03/08 la Dichiarazione di Rispondenza redatta ai sensi del DM 37/08 è equivalente a tutti gli effetti alla Dichiarazione di Conformità di nuovo impianto.

²¹ Sentenze Corte di Cassazione n. 35381 del 10-09-2003, n. 2947 del 28-01-2004; n. 26389 del 18-07-2005, n. 24641 del 15-06-2009, n. 45329 del 06-12-2011

ALLEGATI:

- Allegato 1 Modello A/1 (Modello trasmissione Dichiarazione di conformità per INAIL)
- Allegato 2 Modello A/2 (Modello trasmissione Dichiarazione di conformità per A.USL)
- Allegato 3 Modello B (Documentazione da allegare alla dichiarazione di conformità per A.USL)
- Allegato 4 Allegato C (Organizzazione periferica INAIL e UOIA/SIA AUSL Regione Emilia Romagna)
- Allegato 5 DPR 22 ottobre 2001, n. 462 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. (GU Serie Generale n.6 del 8-1-2002)
- Allegato 6 Titolo I capo I art. 3 del D.Lgs. 81/08
- Allegato 7 Titolo III capo III art. 84 86 del D.Lgs. 81/08.
- Allegato 8 Titolo III capo III artt. 80 81 86 del D.Lgs. 81/08.
- Allegato 9 Titolo III capo III artt. 85 86 del D.Lgs. 81/08
- Allegato 10 Titolo XI artt. da 287 a 296 del D.Lgs. 81/08
- Allegato 11 D.M. 22/01/08 n. 37
- Allegato 12 Titolo IV capo I art. 89 del D.Lgs. 81/08
- Allegato 13 Allegato X del D.Lgs. 81/08
- Allegato 14 Titolo XIII art. 304 D.Lgs. 81/08
- Allegato 15 Modello I (Modello Dichiarazione di Conformità)
- Allegato 16 Modello II (Modello Dichiarazione di Conformità per uffici interni alle aziende)
- Allegato 17 Modello III (Modello Dichiarazione di Rispondenza)
- Allegato 18 Schema prescrizioni mancata denuncia e mancata verifica impianti di terra.

MODELLO DI TRASMISSIONE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ D.P.R. $22/10/2001\ n.\ 462$

PER $\underline{{\bf NUOVO~IMPIANTO}}$ A CURA DEL DATORE DI LAVORO

Il sottoscritto			in qualità di		
della DITTA			Sede Sociale in	1	
Via		n°	Cap	Tel.	
invia DICHIARA	AZIONE DI CONFORMITÀ de	ella Ditta Installatrice	:	de	el
con sede in	in Via .		;	CAP Tel	;
	Allegati	obbligatori conservati	i presso Ditta ut	ente.	
	NTO DI TERRA (Art. 86 D.L.	n. 81 del 01/04/200	8 Testo Unico sı	ılla Sicurezza))	
	NTO DI PROTEZIONE CONT	TRO I FULMINI (Art. 8	36 D.L. n. 81 del	01/04/2008 Testo Uni	co - DPR 689/59)
		Ubicazione dell' i	mpianto:		
CITTÀ:	Via		Cap	Tel	
		TIPO DI IMPIA	ANTO:		
□ AMBULA □ CENTRO □ EDIFICIO □ LOCALE	RE LE E CASE DI CURA TORIO MEDICO / VETERIN ESTETICO D SCOLASTICO DI PUBBLICO SPETTACOLO O A MAGGIOR RISCHIO IN O	O, CINEMA, TEATRO,	ECC.	STABILIMENTO INDI ATTIVITÀ AGRICOLA ATTIVITÀ COMMERO TERZIARIO ARTIGIANATO ILLUMINAZIONE PUI ALTRO:	CIALE BBLICA
Indicare il n° di	addetti ed il tip	o di attività specificata	a		
□ Alimentato da □ Alimentato da			Alimentato dalla Alimentato da in	rete A.T. kV npianto autonomo	V
Potenza installat	ta:kW	N° Cabine di trasfor	mazione:	N° Dispersori:	
IMPIANTO DI P	ROTEZIONE CONTRO I FU	LMINI			
	d asta		numero numero numero	n° 2 Superficie protetta	= m ²
N.B. segnare le v Scrivere pos	voci che interessano. sibilmente in stampatello.			Firma e timbro del dato: con codice fiscale e/o p	
			_		

ALL'AZIENDA	IJ.	S. L.	DI	

MODELLO DI TRASMISSIONE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ D.P.R. 22/10/2001 n. 462

PER $\underline{\textbf{NUOVO IMPIANTO}}$ A CURA DEL DATORE DI LAVORO

Il so	ttoscritto		in qualità d	i
del	lla DITTA		Sede Sociale	
uei	lia DITTA		Sede Sociale	
	Via	. n°	Cap	Tel.
invia <u>l</u>	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	della Ditta Installa	trice:	del
con se	ede in in V	ia		; CAP;
	Alleg	ati obbligatori conse	ervati presso Ditta ı	utente.
	IMPIANTO DI TERRA (Art. 86 I	o.L. n. 81 del 01/04	/2008 Testo Unico	Sicurezza sul Lavoro)
	IMPIANTO DI PROTEZIONE CO	NTRO I FULMINI (Art. 86 D.L. n. 81 d	el 01/04/2008 Testo Unico - DPR 689/59)
□ (Artico	IMPIANTI ELETTRICI IN LUOG olo 296 D.L. n. 81 del 01/04/2008 -			DI CUI SI CHIEDE L'OMOLOGAZIONE
		Ubicazione d	ell' impianto:	
CITTÀ	.: Via		Сар	Tel
		TIPO DI I	MPIANTO:	
	CANTIERE OSPEDALE E CASE DI CURA AMBULATORIO MEDICO / VETER CENTRO ESTETICO EDIFICIO SCOLASTICO LOCALE DI PUBBLICO SPETTACO IMPIANTO A MAGGIOR RISCHIO	DLO, CINEMA, TEAT		□ STABILIMENTO INDUSTRIALE □ ATTIVITÀ AGRICOLA □ ATTIVITÀ COMMERCIALE □ TERZIARIO □ ARTIGIANATO □ ILLUMINAZIONE PUBBLICA □ ALTRO:
Indica	re il n° di addetti ed il	tipo di attività speci	ficata	
	nentato dalla rete B.T. nentato dalla rete M.T.	V kV		lla rete A.T. kV impianto autonomo V
Potenz	za installata:kW	N° Cabine di tra	asformazione:	N° Dispersori:
IMPIA	NTO DI PROTEZIONE CONTRO I	FULMINI		
□ Para □ Cap □ Stru	afulmini a gabbia nº 1 Superficio afulmini ad asta pannoni metallici utture metalliche, recipienti e serba atieri edili (indicare il numero di stru		numero numero numero	n° 2 Superficie protetta = m²
	egnare le voci che interessano. crivere possibilmente in stampatello			
	•			Firma e timbro del datore di lavoro (con codice fiscale e/o partita IVA)

Allegato B

Documentazione da allegare alla dichiarazione di conformità tipo A/2

Per l'**omologazione** degli impianti elettrici in <u>luoghi con pericolo di esplosione</u> deve essere fornita la documentazione che consenta di valutare con cura il rischio di esplosione. Tale valutazione, deve essere condotta secondo i criteri indicati dalla Norma UNI EN 1127-1 (Atmosfere esplosive. Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione. Concetti fondamentali e metodologia) e, nel caso in esame, si esplicita nella classificazione delle zone pericolose e nella scelta degli impianti elettrici da installare in tali zone. La documentazione di cui trattasi deve comprendere almeno:

- 1) Relazione tecnica che contenga i seguenti elementi:
- a. Classificazione delle zone con pericolo di esplosione
 - 1. le caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze da cui dipende il pericolo
 - 2. l'individuazione delle sorgenti di emissione e/o il loro inviluppo, specificandone il grado e l'ubicazione
 - 3. dati sulla temperature ambiente e di processo, sulla ventilazione naturale e/o artificiale dell'ambiente
 - 4. tipo di zona [0,1 e 2 per gas, vapori e nebbie, secondo Norma CEI EN 60079-10 (CEI 31-30) e CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87); 20, 21 e 22 per polveri, secondo Norma CEI EN 61241-10 (CEI 31-66) e CEI EN 60079-10-2 (CEI 31-88); COZO, COZ1, COZ2 e COZR per gli esplosivi, secondo la Norma CEI 64-2];
 - 5. forma e dimensioni delle zone;
- b. Tipi e caratteristiche degli impianti elettrici a sicurezza adoperati o dei sistemi specifici (pressurizzazione, controllo di esplodibilità dell'atmosfera o di temperatura, ecc)
- c. Provvedimenti contro l'accumulo delle cariche elettrostatiche.
- 2) Piante e, quando necessario, sezioni con l'indicazione dell' estensione e della qualificazione delle zone con pericolo di esplosione.
- 3) Progetto dell'impianto elettrico, timbrato e firmato da un professionista iscritto agli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta secondo il DM 37/08.
- 4) Dichiarazioni CE di conformità e attestati di esame CE del tipo degli apparecchi elettrici, rilasciati ai sensi della Direttiva 94/9/CE (recepita con il DPR 126/98). (Tale documentazione può essere disponibile presso l'utente).
- 5) Documenti su tipo e modalità di effettuazione della manutenzione e di gestione degli impianti, comprendenti i prescritti controlli periodici (DLgs 81/08 e DM 37/08).
- 6) Registro dei controlli, previsti dalle Norme in presenza dell'adozione di particolari sistemi(pressurizzazione, ecc).
- 7) Documentazione aggiuntiva per i sistemi a sicurezza intrinseca:
- □ i parametri delle zone pericolose (tipo di zona, gruppo e classe di temperatura della/e sostanza/e presente/i) nelle quali gli apparecchi elettrici e i relativi cavi di collegamento sono installati;
- □ i riferimenti agli attestati di esame CE del tipo degli apparecchi elettrici usati, comprese le eventuali condizioni particolari d'impiego (simbolo X nel numero dell'attestato)
- □ lo schema elettrico (anche semplificato) del sistema con le modalità di messa a terra, quando prevista o prescritta;
- u i parametri elettrici degli apparecchi elettrici (tensioni, correnti, potenze, capacità e induttanze);
- ☐ le caratteristiche costruttive dei cavi ed i loro parametri elettrici;
- □ la descrizione delle misure adottate per evitare la comparsa di tensioni e correnti pericolose dovute a campi elettrici o magnetici;
- □ la verifica di compatibilità fra tutti i componenti del sistema e l'idoneità dei componenti alle zone pericolose (livello di protezione, gruppo e classe di temperatura);
- □ le informazioni necessarie all'individuazione della posizione delle costruzioni e del percorso dei cavi di collegamento (disposizione semplificata del sistema):
- □ la registrazione di ogni tipo d'intervento e/o modifica effettuato sulle costruzioni, o sul sistema, dopo l'installazione
- □ ogni altra informazione ritenuta necessaria al fine di garantire la sicurezza e l'affidabilità del sistema nel tempo (ispezioni periodiche, prove, ecc...)

Riferimenti normativi principali CEI EN 60079-10 (CEI 31-30), CEI EN 60079-14 (CEI 31-33), CEI EN 61241-10 (CEI 31-66), CEI EN 60079-17 (CEI 31-34), CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87), CEI EN 60079-10-2 (CEI 31-88) e CEI 31-93.

Allegato C

ORGANIZZAZIONE PERIFERICA INAIL Regione Emilia-Romagna

CITTA'	INDIRIZZO	N° TEL.	Responsabili	PEC
Bologna per le province di Bologna, Ferrara, Modena	Via Gramsci 4 40121 Bologna	051/6095111	Giovanni Andrea Zuccarello	bologna- ricerca@postacert.inail.it
Piacenza per le province di Piacenza, Reggio E., Parma	Via Rodolfo Boselli 59/63 29122 Piacenza	0523/343211	Casto di Girolamo	piacenza- ricerca@postacert.inail.it
Forlì per le province di Forlì-Cesena Ravenna, Rimini	Piazzale Martiri di Ungheria 1 47121 Forlì	0543/451611	Roberto Giuseppe Russo	forlì- ricerca@postacert.inail.it

ORGANIZZAZIONE UNITA' OPERATIVE / SERVIZI della Regione Emilia-Romagna

САР	Prov. di competenza	Sede UOIA	TEL.	FAX	PEC
29122	Piacenza	P.le Milano, 2	0523/317930	0523/317814	contatinfo@pec.ausl.pc.it
43126	Parma	Via Vasari, 13/a	0521/396539	0521/290041	uoia@pec.ausl.pr.it
42100	Reggio	Via Amendola, 2	0522/335473	0522/335446	ssiare@pec.ausl.re.it
41126	Modena	Strada Martiniana, 21 Baggiovara - MO	059/3963400	059/3963402	dsp@pec.ausl.mo.it
40068	Bologna	Via Del Seminario, 1 San Lazzaro di Savena - BO	051/6224444	051/6224117	dsp.impiantistico@pec.ausl.bolo gna.it
44121	Ferrara	Via Beretta, 7	0532/235241	0532/235278	dirdsp@pec.ausl.fe.it
48124	Ravenna	Via Fiume abbandonato, 134	0544/286837	0544/286334	imp.ra.dsp@pec.auslromagna.it
47121	Forlì-Cesena	Via Fortis, 7	0543/733517- 18	0543/738786	imp.fc.dsp@pec.auslromagna.it
47924	Rimini	Via Coriano, 38	0541/707290	0541/707698	imp.rn.dsp@pec.auslromagna.it

*(1) DPR 22 ottobre 2001, n. 462

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n. 462

Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.

(Gazzetta Ufficiale n. 6 del 8/1/2002)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 11;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro:

Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 settembre 1959 recante attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11 dicembre 1959;

Vista la normativa tecnica comunitaria UNI CEI; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, concernente regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, com-ma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno

Sentita la Conferenza Stato-regioni il 22 marzo 2001;

Acquisito il parere della Camera dei deputati - XI commissione, e del Senato della Repubblica - XI commissione, approvati nelle sedute, rispettivamente, del 26 luglio 2001 e del 1 agosto 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle attività produttive, del lavoro e delle politiche sociali e della salute;

> Emana il seguente regolamento:

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1.

Ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.
- 2. Con uno o più decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, sono dettate disposizioni volte ad adeguare le vigenti prescrizioni in materia di realizzazione degli impianti di cui al comma 1. In particolare, tali decreti individuano i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti elettrici di messa a terra e gli impianti relativi alle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione.

Capo II

Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

Art. 2.

Messa in esercizio e omologazione dell'impianto

- 1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non puo' essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformita' ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformita' equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto.
- 2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformita' all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.

3. Nei comuni singoli o associati ove e' stato attivato lo sportello unico per le attivita' produttive la dichiarazione di cui al comma 2 e' presentata allo stesso.

Art. 3.

Verifiche a campione

- 1. L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformita' alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all'ASL o ARPA.
- 2. Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall'ISPESL, d'intesa con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri:
- a) localizzazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed ambientali del luogo in cui e' situato l'impianto;
- b) tipo di impianto soggetto a verifica;
- c) dimensione dell'impianto.
- 3. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Art. 4.

Verifiche periodiche - Soggetti abilitati

- 1. Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonche' a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicita' e' biennale.
- 2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attivita' produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
- 3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
- 4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Capo III

Impianti in luoghi con pericolo di esplosione

Art. 5.

Messa in esercizio e omologazione

- 1. La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione non puo' essere effettuata prima della verifica di conformita' rilasciata al datore di lavoro ai sensi del comma 2.
- 2. Tale verifica e' effettuata dallo stesso installatore dell'impianto, il quale rilascia la dichiarazione di conformita' ai sensi della normativa vigente.
- 3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformita' all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.
- 4. L'omologazione e' effettuata dalle ASL o dall'ARPA competenti per territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformita' alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.
- 5. Nei comuni singoli o associati ove e' stato attivato lo sportello unico per le attivita' produttive la dichiarazione di cui al comma 3 e' presentata allo sportello.
- 6. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Art. 6.

Verifiche periodiche - Soggetti abilitati

- 1. Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonche' a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.
- 2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA od ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attivita' produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
- 3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
- 4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Capo IV

Disposizioni comuni ai capi precedenti

Art. 7.

Verifiche straordinarie

- 1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'ASL o dall'ARPA o dagli organismi individuati dal Ministero delle attivita' produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI.
- 2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di: a) esito negativo della verifica periodica; b) modifica sostanziale dell'impianto; c) richiesta del datore del lavoro.

Art. 8.

Variazioni relative agli impianti

1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'ufficio competente per territorio dell'ISPESL e alle ASL o alle ARPA competenti per territorio la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti.

Capo V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 9.

Abrogazioni

- 1. Sono abrogati: a) gli articoli 40 e 328 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; b) gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 settembre 1959, nonche' i modelli A, B e C allegati al medesimo decreto.
- 2. I riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi normativi si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento.
- 3. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 ottobre 2001

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro per la funzione pubblica Marzano, Ministro delle attivita' produttive Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sirchia, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 170

D.lgs. 9 aprile 2008,, n.. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

Revisione dicembre 2014

http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/MS/Normativa/Documents/TU%2081-08%20-%20Ed.%20Maggio%202014.pdf

LEGENDA

In <u>corsivo</u> sono evidenziate le modifiche e le integrazioni apportate dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106. Le parti del testo colorato in **rosa scuro** indicano le disposizioni sanzionate con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda; quelle in **marrone chiaro** le disposizioni sanzionate con la pena della sola ammenda; quelle in **giallo** le disposizioni punite con sanzione pecuniaria amministrativa. Per non appesantire il testo degli allegati si è preferito colorare le sole disposizioni sanzionate penalmente, quando le rimanenti, dello stesso allegato, sono sanzionate amministrativamente.

*(2) Titolo I - Capo I - D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81

Articolo 3

Campo di applicazione

- 1. Il presente Decreto Legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
- 2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di Protezione Civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente Decreto Legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di Decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con Decreti, da emanare entro trentasei mesi1 dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 22, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente Decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo Decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella Legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi Decreti di attuazione.
- 3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626(N), nonché le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla Legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi Decreti di attuazione; decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente Decreto.
- 3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
- 4. Il presente Decreto Legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.
- 5. Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23 del citato Decreto Legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente Decreto sono a carico dell'utilizzatore.
- 6. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni

pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente Decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità ospitante.

- 7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del Codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente Decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.
- 8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, il presente Decreto Legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.
- 9. Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III.
- 10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all'Accordo-Quadro Europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al *Titolo VII*, indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al *Titolo III*. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le Direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.
- 11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del Codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.
- 12. Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, *dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti* e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21.
- 12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.
- 13. In considerazione della specificità dell'attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente Decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalità di attuazione delle previsioni del presente Decreto Legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente periodo.

*(3) (4) (5) Capo III - D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81

Impianti e apparecchiature elettriche

Articolo 80

Obblighi del datore di lavoro

- 1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e manutenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica ed in particolare quelli derivanti da:
- a) contatti elettrici diretti;
- b) contatti elettrici indiretti;
- c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
- d) innesco di esplosioni;
- e) fulminazione diretta ed indiretta;
- f) sovratensioni;
- g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
- 2. A tal fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:
- a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
- b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
- 3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1.
- 3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.

Articolo 81

Requisiti di sicurezza

- 1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte.
- 2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le *pertinenti norme tecniche*.
- 3. Comma abrogato dall'art. 50 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

Articolo 82

Lavori sotto tensione

- 1. E' vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche.
 - b) per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica; c) per sistemi di II e III categoria purché:
 - 1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;
 - 2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività..
- 2. Con Decreto del *Ministro del lavoro*, *della salute e delle politiche sociali*, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera *c*), numero 1).
- 3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 83

Lavori in prossimità di parti attive

- 1. Non possono essere eseguiti lavori *non elettrici in vicinanza di linee elettriche* o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'*ALLEGATO IX*, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
- 2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche.

Articolo 84

Protezioni dai fulmini

1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica.

Articolo 85

Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature

- 1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall'innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi.
- 2. Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano utilizzando le specifiche disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo e le pertinenti norme *tecniche* di cui all'*ALLEGATO IX*.

Articolo 86

Verifiche

- 1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
- 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.
- 3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza.

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Capo I

Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Articolo 89

Definizioni

- 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
- a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'ALLEGATO X.
- b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
- c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;
- d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
- e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;
- f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;
- g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
- h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'ALLEGATO XV;
- i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;
- i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;
- l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

*(6) TITOLO XI - D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81

PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 287

Campo di applicazione

- 1. Il presente titolo prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive come definite all'articolo 288.
- 2. Il presente titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove è presente un'area con atmosfere esplosive, oppure è prevedibile, sulla base di indagini geologiche, che tale area si possa formare nell'ambiente.
- 3. Il presente titolo non si applica:
 - a) alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti, nel corso di esse;
 - b) all'uso di apparecchi a gas di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661;
 - c) alla produzione, alla manipolazione, all'uso, allo stoccaggio ed al trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili;
 - d) alle industrie estrattive a cui si applica il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
 - e) all'impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni di accordi internazionali tra i quali il Regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), l'Organizzazione per l'Aviazione civile internazionale (ICAO), l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonchè la normativa comunitaria che incorpora i predetti accordi. Il presente titolo si applica invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Articolo 288

Definizioni

- 1. Ai fini del presente *Titolo*, si intende per: *«atmosfera esplosiva»* una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri *in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell'insieme della miscela incombusta.*
- 1-bis Per condizioni atmosferiche si intendono condizioni nelle quali la concentrazione di ossigeno nell'atmosfera è approssimativamente del 21 per cento e che includono variazioni di pressione e temperatura al di sopra e al di sotto dei livelli di riferimento, denominate condizioni atmosferiche normali (pressione pari a 101325 Pa, temperatura pari a 293 K), purché tali variazioni abbiano un effetto trascurabile sulle proprietà esplosive della sostanza infiammabile o combustibile.

CAPO II

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Articolo 289

Prevenzione e protezione contro le esplosioni

- 1. Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di tutela di cui all'articolo 15, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell'attività; in particolare il datore di lavoro previene la formazione di atmosfere esplosive.
- 2. Se la natura dell'attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:
 a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive;
- b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.
- 3. Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e integrate con altre contro la propagazione delle esplosioni e sono riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si verifichino cambiamenti rilevanti.

Articolo 290

Valutazione dei rischi di esplosione

- 1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 17, comma 1, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
 - a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;
 - b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;
 - c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
 - d) entità degli effetti prevedibili.
- 2. I rischi di esplosione sono valutati complessivamente.
- 3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

Articolo 291

Obblighi generali

- 1. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e secondo i principi fondamentali della valutazione dei rischi e quelli di cui all'articolo 289, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinché:
- a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza;
- b) negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante l'utilizzo di mezzi tecnici adeguati.

Articolo 292

Coordinamento

- 1. Fermo restando quanto previsto dal Titolo IV per i cantieri temporanei e mobili, qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di più imprese, ciascun datore di lavoro è responsabile per le questioni soggette al suo controllo.
- 2. Fermo restando la responsabilità individuale di ciascun datore di lavoro e quanto previsto dall'articolo 26, il datore di lavoro che è responsabile del luogo di lavoro, coordina l'attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui all'articolo 294, l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione di detto coordinamento.

Articolo 293

Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

- 1. Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell'ALLEGATO XLIX, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
- 2. Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1 siano applicate le prescrizioni minime di cui all'ALLEGATO L.
- 3. Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori sono segnalate nei punti di accesso a norma dell'ALLEGATO LI e provviste di allarmi ottico/acustici che segnalino l'avvio e la fermata dell'impianto, sia durante il normale ciclo sia nell'eventualità di un'emergenza in atto.

Articolo 294

Documento sulla protezione contro le esplosioni

- 1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 290 il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: «documento sulla protezione contro le esplosioni».
- 2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:
 - a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
 - b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente *Titolo*;
 - c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all'ALLEGATO XLIX;
 - d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all'ALLEGATO L.

- e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;
- f) che, ai sensi del Titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro.
- 3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell'inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti otrasformazioni rilevanti.
- 4. Il documento di cui al comma 1 è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1.

Articolo 294-bis

Informazione e formazione dei lavoratori

- 1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riquardo:
 - a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
 - b) alla classificazione delle zone;
 - c) alle modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l'efficacia delle sorgenti di accensione;
 - d) ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell'impianto;
 - e) ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri combustibili;
- f) al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici,
- g) agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive, con particolare riferimento all'asfissia;
- h) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni all'uso.

Articolo 295

Termini per l'adeguamento

- 1. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, già utilizzate o a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta prima del 30 giugno 2003, devono soddisfare, a decorrere da tale data, i requisiti minimi di cui all'allegato L, parte A, fatte salve le altre disposizioni che le disciplinano.
- 2. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, che sono a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato L, parti A e B.
- 3. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive devono soddisfare le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo.

Articolo 296

Verifiche

1. Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell'allegato XLIX siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.

Abrogazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 306, comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo sono abrogati:

a) il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, il Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, il Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64, il Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277, il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494, il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 187;

b) l'articolo 36-bis, commi 1 e 2 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248;

c) gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della Legge 3 agosto 2007, n.123;

d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal Decreto Legislativo medesimo incompatibili con lo stesso.

d-bis) la lettera c) del terzo comma dell'articolo 3, della legge 22 luglio 1961, n. 628;

d-ter) gli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320;

d-quater) il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222.

1-bis. Le funzioni attribuite all'ispettorato medico centrale dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, sono svolte dalla struttura di livello dirigenziale generale del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, individuata in sede regolamentare nell'ambito del complessivo processo di riorganizzazione dello stesso Dicastero, in attuazione dell'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

- 2. Con uno o più Decreti integrativi attuativi della delega prevista dall'articolo 1, comma 6, della Legge 3 agosto 2007, n. 123, si provvede all'armonizzazione delle disposizioni del presente Decreto con quelle contenute in Leggi o Regolamenti che dispongono rinvii a norme del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1.
- 3. Fino all'emanazione dei Decreti legislativi di cui al comma 2, laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente Decreto Legislativo.

*(9) Allegato X - D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81

Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)

- 1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
- 2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

*(8) D. 22/01/08 n. 37

Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni

urgenti in materia tributaria e finanziaria;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392, recante il Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza;

Vista la legge 5 gennaio 1996, n. 25, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, recante il regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante il regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori

montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1-quater del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare.

Visto l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2007, n. 17;

Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, espresso nell'adunanza generale del 7 maggio 2007, n. 159/2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1998, effettuata con nota n. 0018603-17.8.2/1 del 16 novembre 2007;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

- 1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto e' connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
- 2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) impianti di protezione antincendio.
- 3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Definizioni relative agli impianti

- 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
- a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente;
- b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;

- c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 4:
- d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;
- e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;
- f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente;
- g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas: l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione;
- h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;
- i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;.
- 1) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.

Art. 3.

Imprese abilitate

- 1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, e' in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.
- 2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica e' incompatibile con ogni altra attività continuativa.
- 3. Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all'articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l'attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4, richiesti per i lavori da realizzare.
- 4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese.
- 5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'articolo 4.
- 6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11 giugno 1992. Il certificato e' rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

Art. 4.

Requisiti tecnico-professionali

- 1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
- a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
- b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di un anno;
- c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di due anni;
- d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1. 2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.

Art. 5.

Progettazione degli impianti

- 1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), e' redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto e' redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, e' redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
- 2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
- a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
- b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
- c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
- d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m³;
- e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
- f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
- g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
- h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
- 3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.
- 4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione e' posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.
- 5. Se l'impianto a base di progetto e' variato in corso d'opera, il progetto presentato e' integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore e' tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità
- 6. Il progetto, di cui al comma 2, e' depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.

Art. 6.

Realizzazione ed installazione degli impianti

- 1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.
- 2. Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni.
- 3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

Art. 7.

Dichiarazione di conformità

1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5.

- 2. Nei casi in cui il progetto e' redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico e' costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.
- 3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, e' espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.
- 4. La dichiarazione di conformità e' rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui all'allegato II del presente decreto.
- 5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.
- 6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto e' sostituito per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

Art. 8.

Obblighi del committente o del proprietario

- 1. Il committente e' tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3.
- 2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.
- 3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La medesima documentazione e' consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw.
- 4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas.
- 5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.

Art. 9.

Certificato di agibilità

1. Il certificato di agibilità e' rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

Art. 10.

Manutenzione degli impianti

- 1. La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1 non comporta la redazione del progetto ne' il rilascio dell'attestazione di collaudo, ne' l'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma 3.
- 2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.
- 3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche.

Art. 11.

Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.

- 1. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali e' già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
- 2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.
- 3. Lo sportello unico di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 12.

Contenuto del cartello informativo

1. All'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui all'articolo 1 l'impresa installatrice affigge un cartello da cui risultino i propri dati identificativi, se e' prevista la redazione del progetto da parte dei soggetti indicati all'articolo 5, comma 2, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.

Art. 13. (Abrogato)

G.U. n. 147 del 25-06-2008 supplemento ordinario n. 152 - art. 35 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112

Documentazione

1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa.

L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.

Art. 14.

Finanziamento dell'attività di normazione tecnica

- 1. In attuazione dell'articolo 8 della legge n. 46/1990, all'attività di normazione tecnica svolta dall'UNI e dal CEI è destinato il tre per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597.
- 2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL e' iscritta a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per il 2007 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.

Art. 15.

Sanzioni

- 1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
- 2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
- 3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.
- 4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.

- 5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.
- 6. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
- 7. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Note all'articolo 15:

Il testo dell'articolo 1418 del Codice Civile, e' il seguente:

«Art. 1418. (Cause di nullità del contratto).

- Il contratto e' nullo quando e' contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346. Il contratto e' altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.»

Roma, 22 gennaio 2008

Il Ministro dello sviluppo economico Bersani

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Pecoraro Scanio

Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 182



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE Art. 7 del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37

Il sottoscritto			titolare	o legale rappresentante dell'impresa
(ragione sociale)			operante nel settore	
con sede in via			n°	tel
			_	
				n°
· 				n°
esecutrice dell'impia	nto (descrizione schemati	ca):		
=	nuovo impianto altro	trasformazione	ampliamento	manutenzione straordinaria
commissionato da: _			, ir	stallato nei locali siti nel Comune di
				n.° scala
in edificio ad uso:	industriale	civile (2)	commer	cio altri usi
		DICHIA	D A	
		DICIIIA		
seguito la norma installato compo controllato l'imp norme e dalle dis	nenti e materiali adatti a ianto ai fini della sicure posizioni di legge.	piego: (3)	(artt. 5 e 6);	eseguito le verifiche richieste dalle
Allegati obblig	ator1: degli artt. 5 e 7 (solo per ir	111 1	\ (4)	
=	ologia dei materiali utiliz		getto); 💛	
	anto realizzato; (6)	zuri,		
_ ^	niarazioni di conformità p	precedenti o parziali, già	esistenti; (7)	
=	ato di riconoscimento dei			
Allegati facolta	tivi: (8)			
DECLINA				
ogni responsabilità per riparazione.	sinistri a persone o a cose	derivanti da manomissione	e dell'impianto da parte di ter	zi ovvero da carenze di manutenzione o
		IL RESPONSABIL	E TECNICO	IL DICHIARANTE
data				
		(firma)		(timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario art. 8 $^{(9)}$

Legenda all'Allegato I

- 1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con "altro" si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso
- 2) Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorre l'obbligo ai sensi dell'art. 5, comma 2, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.
- 3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche.
- 4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera. Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).
- 5) La relazione deve comprendere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse, completata, ove esistente, con riferimenti e marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati. Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli artt. 5 e 6. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente di installazione
 - Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati o installabili (ad esempio per il gas):
 - 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi;
 - 2) caratteristiche dei componenti del sistema di ventilazione dei locali;
 - 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione;
 - 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi (ove previsto).
- 6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d'opera).
 - Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente.
 - Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).
- 7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione.

 Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (art. 7 comma 6).

 Nel caso che parte dell'impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.
- 8) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc..
- 9) Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui all'art. 7. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE FAC-simile ad uso degli uffici tecnici interni di imprese non installatrici

Il sottoscritto _				qual	ifica		
responsabile del	l'ufficio tecnico dell'imp	resa non installa	trice (ragione	sociale)			
				opera	inte nel settor	e	
con sede in via					_ n°	tel	
	mpianto (descrizione sche						
inteso come:	nuovo impianto altro	trasform	azione	amp	oliamento	manut	tenzione straordinaria
installato nei loc	ali siti nel Comune di						
(prov) vi	a		n.°		piaı	no inte	erno
di proprietà di (r	nome, cognome o ragione	sociale e indirizz	zo)				
in edificio adibit	to dall'impresa non install	atrice ad uso:	industria	ile	civile (2)	commercio	altri usi
			DICHIAR	kΑ			
controllato l norme e dall Allegati obl progetto ai s relazione col schema dell' riferimento a	emponenti e materiali ada impianto ai fini della si e disposizioni di legge. Dligatori: ensi degli artt. 5 e 7 (solo pri tipologia dei materiali u impianto realizzato; (6) a dichiarazioni di conformatificato di riconoscimento	curezza e della f per impianto con ol tilizzati; (5)	iunzionalità co bbligo di proge parziali, già e:	on esito p tto); (4)	oositivo, aven	do eseguito le ver	rifiche richieste dalle
Allegati fac	oltativi: (8)						
			DECLINA				
ogni responsabilita	à per sinistri a persone o a o	cose derivanti da n	nanomissione d	lell'impian	to da parte di	terzi ovvero da care	enze di manutenzione o
		IL	DICHIARA	NTE			
data						Il logolo nonnece	ontanto dell'immuss
data			(timbro e firm	na)		п ісдаіс гарргеяс	entante dell'impresa
					_	(tim	bro e firma)

Legenda all'Allegato II

- Come esempio nel caso di impianti a gas, con "altro" si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.
- 2) Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorre l'obbligo ai sensi dell'art. 5, comma 2, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.
- 3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche.
- 4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera. Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).
- 5) La relazione deve comprendere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse, completata, ove esistente, con riferimenti e marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati. Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli artt. 5 e 6. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente di installazione.
 - Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati o installabili (ad esempio per il gas):
 - 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi;
 - 2) caratteristiche dei componenti del sistema di ventilazione dei locali;
 - 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione;
 - 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi (ove previsto).
- 6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d'opera).
 - Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente.
 - Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).
- 7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione.

 Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (art. 7 comma 6).

 Nel caso che parte dell'impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.
- 8) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc..



DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE (D.M. 22 GENNAIO 2008 N.37 ART.7)

Il sottoscrittoin qualità di responsabile tecnico da almeno cinque anni di una impresa abilitata operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la presente dichiarazione e attualmente responsabile tecnico dell'impresa installatrice,
(ragione sociale)
operante nel settorecon sede in viaN°
comune (prov) tel
part. I.V.A
□ iscritta al registro delle imprese (d.P.R 7/12/1995, n.581) della Camera C.I.A.A.
di n° n° □ iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane (l. 8.8.1995 n° 433)
di n° n° in esito a sopralluogo ed accertamenti dell'impianto
realizzato indicativamente nell'anno
in edificio ad uso: □ industriale □ civile □ commercio □ altri usi a seguito della richiesta di:
sotto la propria personale responsabilità e per quanto materialmente verificabile, la rispondenza dell'impianto alla norma tecnica vigente all'epoca della costruzione, secondo quanto previsto dall'art. 7 de DM 37/08, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio. Allega, come documentazione facente parte integrante della presente dichiarazione:
□ altro Allegati relativi al possesso dei requisiti: □ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
DECLINA
ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose successivi alla presente dichiarazione e derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.
il dichiarante
data
(timbro e firma)
Avvertenze per il committente: il proprietario dell'impianto ha l'obbligo di mantenere la sicurezza e l'efficienza dell'impianto, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e manutenzione fornite dall'installatore ed affidando i lavori esclusivamente ad imprese abilitate.
Il committente (firma per ricevuta)

Dipartimento di Sanità Pubblica Servizio Impiantistico Antinfortunistico

Prot. .PG Xxxxxxx 29-09-2015

Alla sig.ra

VERBALE DI PRESCRIZIONE In materia di igiene e sicurezza sul lavoro

Pertanto, fermo restando l'obbligo da parte del Contravventore all'osservanza di tutte le norme in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs.758/94, per le violazioni sopra accertate

SI PRESCRIVE:

- di denunciare,ai sensi dell'art. 2 comma 1 e 2 del DPR 462-2001 la messa in esercizio dell'impianto elettrico di messa a terra allo scrivente Servizio ed all'INAIL, sede di Bologna, territorialmente competente.
 - La denuncia deve avvenire tramite la trasmissione della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e deve essere rappresentativa dello stato attuale dell'impianto All'indirizzo http://www.ausl.xx.it/dsp/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2869 è scaricabile la modulistica per eseguire la denuncia allo scrivente servizio.
- 2) di far effettuare ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR 462-2001 la verifica periodica dell'impianto elettrico di messa a terra avente per il tipo di attività esercita periodicità biennale.

A tal fine il contravventore deve, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 462-2001, provvedere ad incaricare della verifica un Soggetto Abilitato dal Ministero delle Attività . Produttive oppure la scrivente USL e assicurarsi che detta verifica sia effettuata e verbalizzata

- Il Contravventore dovrà eliminare le irregolarità evidenziate entro i tempi indicati e secondo le modalità prescritte, <u>e dovrà trasmettere a questo servizio assicurazione scritta di avvenuto adempimento allegando:</u>
- a) la denuncia dell'impianto elettrico di messa a terra;
- b) verbale di verifica periodica dell'impianto elettrico di messa terra

DISTINTA DELLE CONTRAVVENZIONI

In riferimento alla contravvenzione rilevata si riporta la relativa sanzione.

1 Violazione all'art. 2, comma 1e 2 del DPR 462-2001

Sanzionata in forza dell'art. 9 comma 2 del DPR 462-2001 dall'art. 389 del DPR 547/55 con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda da € 283,1 a € 1.132,2

2 Violazione all'art. 4 comma 1 del DPR 462-2001

Sanzionata in forza dell'art. 9 comma 2 del DPR 462-2001 dall'art. 389 del DPR 547/55 con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda da € 283,1 a € 1.132,2

INFORMAZIONI PER IL CONTRAVVENTORE

Per le contravvenzioni rilevate viene inviata informativa alla competente Autorità Giudiziaria secondo quanto previsto dall'art.347 CPP.

Si fa presente che:

In base all'art.21 del DLgs 758/94, entro 60 gg, dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se le violazioni sono state eliminate secondo le modalità prescritte.

In caso di avvenuto adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari ad ¼ del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. In questo caso l'azione penale si estingue con l'adempimento alle prescrizioni e il pagamento della somma dovuta e l'Autorità Giudiziaria provvede all'archiviazione per estinzione del reato.

In caso di:

- adempimento in tempi superiori ai prescritti;
- adempimento con modalità diverse da quelle impartite e di non pari efficacia
- mancato adempimento;
- mancato pagamento della sanzione amministrativa entro il termine di trenta giorni previsto;

l'organo di vigilanza ne dà comunicazione all'Autorità Giudiziaria che procederà a termini di legge a carico del contravventore.

U. P.G.

Visto Il Direttore